



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.64 dei 07/03/2012 – 21/03/2012 Udienza pubblica del 21/02/2012
Massima n. 1:	<p>Titolo Imposte e tasse - Federalismo fiscale municipale - Devoluzione ai Comuni, dall'anno 2011, del gettito o delle quote di gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Impugnazione generica di "ulteriori disposizioni del medesimo decreto che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione" - Inosservanza dell'obbligo di specifica individuazione delle disposizioni sospettate di incostituzionalità - Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle «ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione», promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», in quanto la Regione ricorrente, con tale generica formulazione, non ha indicato puntualmente le disposizioni impugnate, affidandone indebitamente l'individuazione alla Corte, e omettendo, così, di ottemperare a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 34, primo comma, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il ricorrente deve indicare nel ricorso - a pena di inammissibilità della questione - le «disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale».</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 art. 2</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 81 co. 4 Costituzione art. 119 co. 4 statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 37</p>



	<p>Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074</p>
Massima n. 2 :	<p>Titolo Imposte e tasse - Federalismo fiscale municipale - Devoluzione ai Comuni, dall'anno 2011, del gettito o delle quote di gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Ecceputa inammissibilità per inapplicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni impugnate - Deduzione di argomento di merito - Reiezione dell'eccezione.</p> <p>Testo Va rigettata l'ecceputa inammissibilità perché «nessuna concreta lesione si è verificata, né può verificarsi, in danno alla Regione siciliana» delle questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, promosse, in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», poiché con detta eccezione si adduce un argomento di merito - quello dell'inapplicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni impugnate - al fine di sostenere l'inammissibilità, in rito, delle questioni; sicché l'eventuale inapplicabilità alla Regione delle norme denunciate comporterebbe l'infondatezza delle questioni prospettate e non la loro inammissibilità.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 art. 2, commi 1, 2, 3 e 4; decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 art. 14, comma 2.</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 81 Costituzione art. 119 co. 4 statuto regione Sicilia art. 14 lett. o) statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 37</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074</p>
Massima n. 3:	<p>Titolo Imposte e tasse - Federalismo fiscale municipale - Devoluzione ai Comuni, dall'anno 2011, del gettito o delle quote di gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata attribuzione ai Comuni di tributi di spettanza della Regione con contemporanea sottrazione di risorse alla Regione e contrazione complessiva dei mezzi finanziari a disposizione di tutti gli enti -</p>



	<p>Lamentata lesione della competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea regionale in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, promosse, in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», in quanto, pur spettando alla Regione siciliana il gettito dei tributi di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 2 riscossi nel suo territorio e, quindi, il potenziale, denunciato contrasto, deve ritenersi che proprio tale contrasto rende operante la clausola di "salvaguardia" degli statuti speciali contenuta nel pure censurato comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il decreto «si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale» solo «nel rispetto dei rispettivi statuti»; ne deriva l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell'art. 2, in quanto "non rispettosi" dello statuto d'autonomia. Così interpretata la suddetta clausola di salvaguardia, ne risulta l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la Regione ricorrente secondo cui le norme censurate sancirebbero l'«obbligo» di applicare il d.lgs. n. 23 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Da tale erroneità consegue l'insussistenza del dedotto vulnus degli evocati parametri. Dalla rilevata inapplicabilità alla Regione siciliana delle disposizioni denunciate discende l'infondatezza di tutte le questioni prospettate dalla ricorrente le quali scaturiscono dalla medesima erronea premessa interpretativa che alla Regione si applichino dette disposizioni anche in caso di contrasto con lo statuto speciale.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 art. 2, commi 1, 2, 3 e 4; decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 art. 14, comma 2.</p> <p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 81 Costituzione art. 119 co. 4 statuto regione Sicilia art. 14 lett. o) statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 37</p> <p>Altri parametri e norme interposte: decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it